



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

### **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(L. 24.06.97 n. 196 – D.M. 25.03.98 n. 142 – D.M. 03.11.99 n. 509 – D.M. 04.08.00 – D.M. 28.11.00 - D.M. 22.10.2004 n. 270 -- D.M. 16.3.2007)

(Protocollo N° 792.19 data 03/05/19)

TRA

L'Università Europea di Roma, con sede in Roma, in Via degli Aldobrandeschi n. 190, C.F. 08447281000, d'ora in poi denominato << soggetto promotore >>, in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Filieri, nato a Taranto, il 24/03/1966, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Università in Roma, Via degli Aldobrandeschi n. 190, delegato dal Rettore per la sottoscrizione delle Convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento dei tirocini formativi come da procura, Repertorio n. 5704, Raccolta n. 4336 n. 21722, del 30/07/2018,

E

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, con sede legale in Roma (Prov. RM), via Nomentana, n. 2, CAP 00161 C.F.-P.IVA 97532760580, d'ora in poi denominato << soggetto ospitante >>, rappresentato dal Dott. Enrico Finocchi, nato a Roma, il 05/08/1960, che dichiara di avere, alla data della presente convenzione, n°7994 dipendenti a tempo indeterminato

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il << soggetto ospitante >> si impegna ad accogliere presso le sue strutture un n. 2 di soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento da concordare tra le parti e ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:



## UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

### ART. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

### ART. 5

Premesso che ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., le figure degli "utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro, per agevolare e perfezionare le loro scelte professionali", sono equiparate di fatto alla figura del "lavoratore", pertanto, il soggetto ospitante dichiara:

- che gli ambienti di lavoro in cui si troveranno ad operare i tirocinanti, sono rispondenti alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare, a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- di impegnarsi ad informare e formare il tirocinante sui rischi generali e specifici dell'azienda ospitante, in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi aziendali e a quanto previsto dall'art.36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- sottoporre lo studente a sorveglianza sanitaria obbligatoria (se prevista);
- di garantire inoltre che le macchine, gli impianti e le attrezzature di lavoro che verranno utilizzati dai tirocinanti, sono conformi alle normative vigenti e quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. oltre a garantire al tirocinante una previa e adeguata formazione all'utilizzo;
- che i tirocinanti verranno preliminarmente informati in merito alle procedure di emergenza interne aziendali.



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

ART. 6

Le parti si impegnano, ciascuna per i propri profili di competenza ed attività in relazione alla presente convenzione, a trattare i dati dei tirocinanti o aspiranti tali assolvendo agli obblighi di somministrazione dell'informativa e, ove necessario, acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 7

Articolo registrazione – bollo – firma digitale:

- Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.
- Il presente atto viene redatto in un unico originale.  
L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 a carico del soggetto promotore - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per ....., sezione di ....., protocollo n. ....
- Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 - bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso la casella PEC.

ART. 8

La presente convenzione ha durata triennale e decorre dalla data di protocollo e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno di disdetta da parte di una delle parti interessate da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 6 mesi prima della scadenza. In caso di disdetta sarà comunque garantito, dal soggetto ospitante, il completamento del periodo di tirocinio determinato nel progetto formativo predisposto per ciascun tirocinante.

Roma, li .....

per il soggetto ospitante

*Sig.* .....

per l'Università Europea di Roma

*Il Direttore Generale*

*Dott. Roberto Filieri*

---

---